

Codice A1604A

D.D. 18 gennaio 2017, n. 29

Regolamento regionale 15/R/2006 - Definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in località Tetti Agostino, costituito da sette pozzi denominati "P4", "P5", "P7", "P8-T1", "P10", "P11" e "P12", campo-pozzi ubicato nel Comune di Santena (TO).

L'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese", d'intesa con la Società Acque Potabili S.p.A. – che gestisce operativamente il campo-pozzi – e con la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. (di seguito S.M.A.T. S.p.A.), ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena (TO), con nota in data 29 settembre 2016, ha trasmesso la Determinazione del Direttore Generale n. 208/2016 del 29 settembre 2016 con la documentazione a supporto della proposta di definizione dell'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in località *Tetti Agostino*, costituito da sette pozzi denominati "P4", "P5", "P7", "P8-T1", "P10", "P11" e "P12", ubicati nelle particelle catastali n. 230, 246, 420, 96 e 625 (ex 226) del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune di Santena.

Precedentemente l'Autorità d'Ambito n. 3, nel merito dell'istruttoria preliminare condotta dai propri uffici, aveva richiesto al Proponente (Società Acque Potabili S.p.A.) di fornire alcune integrazioni alla documentazione inizialmente trasmessa; la Società Acque Potabili S.p.A., con nota del 21 giugno 2013 – prot. n. 9293, ha integrato la documentazione facendo pervenire quanto richiesto.

La ridelimitazione dell'area di salvaguardia è connessa, in particolare, alla recente realizzazione di due nuovi pozzi, denominati "P11" e "P12" (P12853 Provincia di Torino), situati nei pressi di località *Tetti Agostino* ed alla conseguente prossima chiusura definitiva dei pozzi denominati "P3" (codice univoco TO-P-03053) e "P6" (codice univoco TO-P-03056) che avverrà contestualmente all'attivazione dei nuovi pozzi. In ogni caso, data la vicinanza dei due nuovi pozzi agli altri pozzi del campo, si è preso in considerazione l'intero campo pozzi, costituito dai due nuovi pozzi – "P11" e "P12" – e dai pozzi preesistenti – "P4", "P5", "P7", "P8-T1", "P10" – escludendo i due pozzi destinati alla chiusura – "P3" e "P6".

La perimetrazione proposta ricade totalmente nel territorio del Comune di Santena (TO) che, visionata la documentazione trasmessagli dall'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "Torinese" con nota del 25 luglio 2013, non ha fatto pervenire osservazioni in merito alla definizione proposta. L'area in esame è ubicata a circa 1 km ad Est del concentrico di Santena e a circa 1,8 km ad Ovest della frazione Marocchi di Poirino.

Tutte le sette captazioni costituenti il campo-pozzi sono conformi ai disposti della legge regionale 30.04.1996, n. 22, così come modificata dalla legge regionale 7.04.2003, n. 6, poiché filtrano esclusivamente al di sotto della base dell'acquifero superficiale – approvata con D.G.R. n. 34-11524 del 3.06.2009, successivamente modificata dalla determinazione n. 900 del 3.12.2012.

L'area limitrofa alle opere di presa è adibita ad esclusivo uso agricolo; infatti, dal punto di vista dell'utilizzo del suolo, le aree rientranti nelle aree di rispetto sono interessate prevalentemente da colture cereali (grano e mais) e da colture arboree (pioppeti) e foraggere.

La proposta di definizione è stata determinata in funzione di una portata massima di concessione pari a 35,00 l/s per il pozzo "P4", a 25,00 l/s per il pozzo "P5", a 15,00 l/s per il pozzo "P7", a 22,00 l/s per il pozzo "P8-T1" e a 40,00 l/s per i pozzi "P10", "P11" e "P12" – portata prelevata contemporaneamente dai sette pozzi – e sulla base delle risultanze di uno studio idrogeologico che ha evidenziato un basso grado di vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato dai pozzi. L'area di salvaguardia che ne è risultata ha le seguenti caratteristiche dimensionali:

- zona di tutela assoluta, di forma circolare, raggio pari a 10 metri per tutti e sette i pozzi;
- zona di rispetto ristretta pozzo “P8-T1”, di forma sub-ellittica, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni;
- zona di rispetto ristretta pozzi “P4”, “P5”, “P7”, “P10”, “P11” e “P12”, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sei i pozzi, dimensionata sulla base dell’isocrona a 60 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto ristrette dei sei pozzi;
- zona di rispetto allargata, di forma sub-ellittica, unica per tutti e sette i pozzi, dimensionata sulla base dell’isocrona a 180 giorni, rappresentata dalla poligonale che inviluppa le zone di rispetto allargate dei sette pozzi.

Le suddette zone sono rappresentate con le relative dimensioni e con l’elenco delle particelle catastali interessate nell’elaborato *“Tav. 2 – Comune di Santena (TO) – Località Tetti Agostino – Nuovi pozzi P11 e P12 per approvvigionamento idrico ad uso potabile in sostituzione degli esistenti P3 e P6 da abbandonare – Proposta di ridelimitazione delle aree di rispetto – Sovrapposizione della mappa catastale con le aree di rispetto – Scala 1:1.500”*, agli atti con la documentazione trasmessa.

L’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – con nota in data 14 agosto 2013, ha considerato adeguata e conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R, la proposta di definizione di area di salvaguardia presentata, condividendo l’individuazione e la valutazione dei centri di rischio effettuata dal Proponente.

Nella medesima nota, la stessa ARPA, ha segnalato alcune osservazioni evidenziando talune misure cautelative da adottare all’interno dell’area di salvaguardia per la tutela della risorsa idrica captata, ed in particolare:

- è necessario verificare l’esistenza di serbatoi interrati di accumulo di sostanze pericolose quali le cisterne per lo stoccaggio di idrocarburi utilizzati nei sistemi di riscaldamento degli insediamenti residenziali; nel caso venisse accertata la presenza di serbatoi contenenti sostanze pericolose (idrocarburi da riscaldamento) è fondamentale accertare lo stato di conservazione degli stessi e prevedere, in modo sistematico, delle prove di tenuta certificate. Nella logica dell’eliminazione dei potenziali centri di rischio potrebbe essere prevista la riconversione dei sistemi di riscaldamento programmando la dismissione delle cisterne presenti nell’area di salvaguardia o la limitazione dell’utilizzo di sistemi di riscaldamento che implicino il deposito sotterraneo di sostanze pericolose per le risorse idriche (passaggio a centrali alimentate da combustibili gassosi);
- si provveda alla verifica di eventuali impianti di trattamento delle acque reflue – fosse biologiche e/o Imhoff, dispersori o eventuali dispositivi di sub-irrigazione – a servizio dei fabbricati non allacciati alla pubblica fognatura ricadenti all’interno dell’area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza o la loro dislocazione al di fuori della stessa area;
- dovranno essere impartite specifiche disposizioni atte ad evitare l’accumulo di letame nel maneggio presente nell’area di rispetto allargata;
- siano previsti ed adottati, oltre all’opportuna impermeabilizzazione delle superfici, appropriati sistemi di contenimento e di allontanamento delle acque meteoriche e di eventuali inquinanti accidentali nella viabilità di accesso ai pozzi ricadente all’interno dell’area proposta; nel caso di modifiche dei tracciati o ampliamento delle superfici coinvolte sarà necessario, come previsto dall’articolo 6 del regolamento regionale 15/R/2006, adottare le medesime soluzioni tecniche previste per le nuove infrastrutture; resta comunque valido il divieto di interferire con le zone di rispetto ristrette;
- le attività agricole svolte all’interno dell’area di salvaguardia dovranno essere effettuate sulla base di uno specifico Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari, da predisporre in conformità a quanto previsto nell’Allegato B del regolamento regionale 15/R

del 2006 e che tenga conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche sotterranee.

L'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene degli Alimenti e delle Bevande – Sede di Nichelino, con nota in data 28 agosto 2013, ha espresso parere favorevole evidenziando che l'andamento storico della qualità dell'acqua captata dai pozzi "P4", "P5", "P7", "P8-T1" e "P10" risulta conforme alle caratteristiche di qualità previste per legge e può quindi essere destinata al consumo umano.

Nella medesima nota, la stessa ASL, ha poi fatto presente che l'acqua emunta dal pozzo "P11" è in fase di potabilità mentre per il pozzo "P12" il gestore non ha ancora richiesto l'avvio dei controlli sulle acque prelevate, pertanto per entrambe le nuove captazioni al momento non si è in grado di esprimere alcun parere in merito.

In seguito, con due note in data 15 settembre 2015, l'Azienda Sanitaria Locale TO5 ha comunicato che, essendo stati completati gli accertamenti analitici necessari e visti gli esiti favorevoli delle analisi, l'acqua emunta dai due nuovi pozzi "P11" e "P12" è da considerarsi idonea al consumo umano secondo i limiti previsti dal decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 e s.m.i., a condizione che la stessa venga sottoposta ai trattamenti previsti (impianto di demanganizzazione e successiva clorazione) prima della sua immissione in rete.

In conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006, la documentazione presentata comprende la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali a destinazione agricola ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia. Tale proposta di Piano ha evidenziato come la bassa vulnerabilità intrinseca dell'acquifero captato combinata con la moderatamente bassa capacità protettiva dei suoli determini che le aree oggetto di analisi si collochino in "Classe 3" del predetto Regolamento; la collocazione dei terreni coltivati all'interno dell'area di salvaguardia nella "Classe 3" costituisce il riferimento tecnico di base per l'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nelle attività agricole.

Con la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santena – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sette pozzi denominati "P3", "P4", "P5", "P6", "P7", "P8-T1" e "P10", costituenti il campo-pozzi ubicato in località *Tetti Agostino* nel medesimo Comune di Santena.

Successivamente, con la determinazione n. 307-18454/2012 dell'8 maggio 2012 la Provincia di Torino ha autorizzato la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena – alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite due nuovi pozzi di profondità massima 180,00 metri denominati "P11" e "P12" (portata massima complessiva pari a 80,00 l/s, portata media complessiva pari a 38,05 l/s per complessivi 1.200.000 metri cubi annui), ubicati nella particella catastale n. 226 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune di Santena ed in sostituzione dei due pozzi esistenti denominati "P3" e "P6" in concessione preferenziale con il provvedimento di cui sopra (determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002) e destinati alla chiusura.

Ai sensi della vigente normativa in materia, è stata data comunicazione dell'avvio del procedimento amministrativo con la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte n. 41, in data 13 ottobre 2016.

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti dalla legge.

Considerato che dall'esame della documentazione trasmessa è stato possibile accertare che la proposta di definizione è conforme ai criteri generali di cui al Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*".

Atteso che l'area di salvaguardia proposta è stata dimensionata attraverso l'utilizzo di criteri tecnici rispondenti alla necessità di tutela delle acque destinate al consumo umano.

Accertato che il campo-pozzi ubicato in località *Tetti Agostino*, costituito da sette pozzi denominati "*P4*", "*P5*", "*P7*", "*P8-T1*", "*P10*", "*P11*" e "*P12*", campo-pozzi ubicato nel Comune di Santena (TO), è stato inserito nel Programma di adeguamento delle captazioni esistenti ai sensi della lettera b), comma 1 dell'articolo 9 del Regolamento 15/R del 2006, approvato con deliberazione n. 408 dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 "*Torinese*", in data 2 dicembre 2010.

Ritenuto che la proposta di definizione dell'area di salvaguardia può essere accolta a condizione che siano garantiti comunque gli adempimenti di legge vigenti sui requisiti di qualità delle acque destinate al consumo umano e sull'aspetto igienico delle captazioni, nonché siano posti in essere tutti i controlli e gli interventi segnalati nei pareri dell'ARPA e dell'ASL competenti, e in particolare che:

- si provveda alla sistemazione e manutenzione delle zone di tutela assoluta dei sette pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, che dovranno essere completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
- si provveda alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità di accesso ai pozzi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;
- si provveda alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
- si provveda alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ad alcuni pozzi agricoli che tuttavia filtrano l'acquifero superficiale e che vengono utilizzati esclusivamente per l'uso irriguo dei campi adiacenti ed alle cisterne di idrocarburi a servizio di case private – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento;
- siano impartite specifiche disposizioni atte ad evitare l'accumulo di letame nel maneggio presente nell'area di rispetto allargata;
- l'eventuale impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari nella conduzione delle attività agricole sia effettuato in conformità alle indicazioni di cui alla proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari allegata all'istanza di definizione

dell'area di salvaguardia stessa e sottoscritto dai conduttori delle particelle agricole ricadenti all'interno della medesima area.

Vista la documentazione presentata, redatta in conformità a quanto previsto nell'Allegato B del Regolamento regionale 15/R del 2006 e comprendente la proposta di Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari per le particelle catastali ricadenti all'interno dell'area di salvaguardia; tale proposta di Piano, in parte sottoscritta dai conduttori delle particelle a destinazione agricola, dovrà altresì essere inviata sotto forma di comunicazione alla Città Metropolitana di Torino da tutti coloro che detengono i titoli d'uso delle particelle interessate;

Dato atto che in assenza di una formale comunicazione alla Città Metropolitana di Torino del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari resta vietato lo spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o prodotti fitosanitari, fermo restando la conformità con quanto previsto dal Regolamento regionale 10/R del 2007 e s.m.i. in tema di utilizzazione degli effluenti zootecnici, in tutte le situazione dove potrà risultare più restrittivo in applicazione dei principi di precauzionalità;

Dato atto che le attività agricole insistenti sull'area di salvaguardia potranno essere condotte in conformità alle disposizioni di legge secondo le previsioni del Piano di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari sopra richiamato;

vista la determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato provvisoriamente la Società Acque Potabili S.p.A. – gestore operativo del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santena – alla continuazione dell'esercizio della derivazione di acque sotterranee per uso potabile tramite i sette pozzi denominati "P3", "P4", "P5", "P6", "P7", "P8-T1" e "P10", costituenti il campo-pozzi ubicato in località *Tetti Agostino* nel medesimo Comune di Santena;

vista la successiva determinazione n. 307-18454/2012 dell'8 maggio 2012 con la quale la Provincia di Torino ha autorizzato la Società Metropolitana Acque Torino S.p.A. – ente gestore del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena – alla ricerca di acque sotterranee ad uso potabile tramite due nuovi pozzi di profondità massima 180,00 metri denominati "P11" e "P12" (portata massima complessiva pari a 80,00 l/s, portata media complessiva pari a 38,05 l/s per complessivi 1.200.000 metri cubi annui), ubicati nella particella catastale n. 226 del foglio di mappa n. 9, censito al C.T. del medesimo Comune di Santena ed in sostituzione dei due pozzi esistenti denominati "P3" e "P6" in concessione preferenziale con il provvedimento di cui sopra (determinazione n. 360-165923 del 22 luglio 2002) e destinati alla chiusura;

vista la nota dell'Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale – Dipartimento Territoriale Piemonte Nord Ovest – Sede di Torino – in data 14 agosto 2013 – prot. n. 75925;

viste le note dell'Azienda Sanitaria Locale TO5 di Chieri, Carmagnola, Moncalieri e Nichelino – Dipartimento di Prevenzione – S.C. Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione – S.S. Igiene degli Alimenti e delle Bevande – Sede di Nichelino, in data 28 agosto 2013 – prot. n. 31938, in data 15 settembre 2015 – prot. n. 35862 ed in data 15 settembre 2015 – prot. n. 35867;

vista la Determinazione del Direttore Generale dell'Autorità d'Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – "*Torinese*" n. 208/2016, in data 29 settembre 2016, di approvazione e presa d'atto della proposta di definizione presentata;

vista la nota, in data 29 settembre 2016 – prot. n. 0002785, dell’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale n. 3 – “*Torinese*”, di trasmissione degli atti della medesima proposta di definizione;

vista la legge regionale 26 marzo 1990, n. 13 “*Disciplina degli scarichi delle pubbliche fognature e degli scarichi civili*” e successive modifiche ed integrazioni;

vista la legge regionale 30 aprile 1996, n. 22 “*Ricerca uso e tutela delle acque sotterranee*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il decreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 31 “*Attuazione della direttiva 98/83/CE relativa alla qualità delle acque destinate al consumo umano*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 29 luglio 2003, n. 10/R recante “*Disciplina dei procedimenti di concessione di derivazione di acqua pubblica*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R recante “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante “*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto il Regolamento Regionale 29 ottobre 2007, n. 10/R recante “*Disciplina generale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti zootecnici e delle acque reflue e programma di azione per le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*” e successive modifiche ed integrazioni;

visto l’articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23;

visto l’articolo 7, lettera a) del provvedimento organizzativo allegato alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 10-9336 del 1 agosto 2008;

vista la D.G.R. n. 34-11524 del 3 giugno 2009 “*Legge regionale 30 aprile 1996 n. 22, articolo 2, comma 7. Criteri tecnici per l'identificazione della base dell'acquifero superficiale e aggiornamento della cartografia contenuta nelle "Monografie delle macroaree idrogeologiche di riferimento dell'acquifero superficiale" del Piano di Tutela delle Acque, approvato con D.C.R. 117-10731 del 13/03/2007*”;

vista la determinazione n. 900 del 3 dicembre 2012 “*Aggiornamento della cartografia della base dell'acquifero superficiale nelle aree di pianura alla scala 1:50.000 e revisione dei parametri numerici relativi ai criteri tecnici orientativi – Legge Regionale 30 aprile 1996 n. 22, art. 2, comma 7*”.

Tutto ciò premesso,

Il Dirigente
DETERMINA

- a) L'area di salvaguardia del campo-pozzi ubicato in località *Tetti Agostino*, costituito da sette pozzi denominati "P4", "P5", "P7", "P8-T1", "P10", "P11" e "P12", campo-pozzi ubicato nel Comune di Santena (TO), è definita come risulta nell'elaborato "*Tav. 2 – Comune di Santena (TO) – Località Tetti Agostino – Nuovi pozzi P11 e P12 per approvvigionamento idrico ad uso potabile in sostituzione degli esistenti P3 e P6 da abbandonare – Proposta di ridelimitazione delle aree di rispetto – Sovrapposizione della mappa catastale con le aree di rispetto – Scala 1:1.500*", allegato alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale. Tale elaborato, non in scala, è conforme all'originale depositato agli atti e verrà trasmesso tramite posta elettronica certificata ai soggetti interessati.
- b) La definizione dell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento è strettamente dimensionata al valore di portata utilizzato per il calcolo delle isocrone, pari a 35,00 l/s per il pozzo "P4", a 25,00 l/s per il pozzo "P5", a 15,00 l/s per il pozzo "P7", a 22,00 l/s per il pozzo "P8-T1", a 40,00 l/s per i pozzi "P10", "P11" e "P12" – portata massima di concessione e portata prelevata contemporaneamente dai sette pozzi.
- c) Nell'area di salvaguardia di cui alla lettera a) del presente provvedimento si applicano i vincoli e le limitazioni d'uso definiti dagli articoli 4 e 6 del Regolamento regionale 11 dicembre 2006, n. 15/R recante "*Disciplina delle aree di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano (Legge regionale 29 dicembre 2000, n. 61)*", relativi rispettivamente alle zone di tutela assoluta ed alle zone di rispetto, ristrette ed allargata. In relazione alle attività agricole interessanti l'area di salvaguardia, stante che le particelle catastali, ordinariamente coltivate, ricadono nella "Classe 3", conseguentemente gli apporti di sostanze azotate d'origine zootecnica per ettaro non potrà superare i 170 kg e la fertilizzazione azotata dovrà limitarsi a bilanciare l'azoto asportato dalle colture. Gli apporti di fosforo e di potassio dovranno, in funzione delle caratteristiche pedologiche e strutturali del suolo determinate da riscontri analitici, integrare in maniera accurata i prevedibili asporti delle sostanze minerali da parte delle colture dalla porzione di terreno interessata dalle loro radici. I fertilizzanti fosfatici, inoltre, dovranno avere un basso contenuto di cadmio che non potrà superare i 90 mg per ogni chilogrammo di anidride fosforica. L'impiego di concimi chimici, fertilizzanti e prodotti fitosanitari sarà sempre effettuato in conformità alle disposizioni di legge e, in particolare, sulla base di un Piano specifico di utilizzazione dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari che i conduttori delle particelle interessate dovranno sottoscrivere e presentare, sotto forma di comunicazione, alla Città Metropolitana di Torino ai sensi dell'articolo 6, comma 7 del Regolamento regionale 15/R del 2006.
- d) Il gestore del servizio acquedottistico per il territorio comunale di Santena (TO) – S.M.A.T. S.p.A., come definito all'articolo 2, comma 1, lettera l) del Regolamento regionale 15/R del 2006, é altresì tenuto agli adempimenti di cui all'articolo 7, commi 3 e 4 del citato Regolamento regionale 15/R/2006, nonché a:
- garantire che le zone di tutela assoluta dei sette pozzi costituenti il campo-pozzi, così come previsto dall'articolo 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, siano completamente dedicate alla gestione della risorsa e, se possibile, recintate al fine di garantire l'integrità e l'efficienza delle relative opere; l'accesso in tali zone dovrà essere consentito unicamente al personale autorizzato dall'ente gestore (S.M.A.T. S.p.A.) ed alle autorità di controllo; non si dovrà prevedere l'utilizzo di prodotti fitosanitari per la manutenzione delle eventuali aree a verde comprese nelle zone di tutela assoluta;
 - provvedere alla verifica delle condizioni di drenaggio delle acque meteoriche e di dilavamento della viabilità di accesso ai pozzi ricadente all'interno dell'area di salvaguardia procedendo, ove necessario, alla loro raccolta e convogliamento all'esterno della stessa area;

- provvedere alla verifica delle condizioni di tenuta dei collettori fognari che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a garantirne la messa in sicurezza; nell'eventualità in cui occorra procedere alla sostituzione di qualche tratto, si dovrà prevedere la realizzazione della nuova condotta in doppia camicia, con pozzetti d'ispezione intermedi per la verifica di eventuali perdite provenienti dal condotto interno percorso dal flusso; i medesimi accorgimenti dovranno essere previsti per tutti i nuovi allacciamenti nella zona di rispetto allargata;
 - provvedere alla verifica delle eventuali attività potenzialmente pericolose per la risorsa idrica captata che ricadono all'interno dell'area di salvaguardia al fine di adottare, nel caso, gli interventi necessari a impedire che possano costituire fonte di rischio per la medesima risorsa, con particolare riguardo ad alcuni pozzi agricoli che tuttavia filtrano l'acquifero superficiale e che vengono utilizzati esclusivamente per l'uso irriguo dei campi adiacenti e le cisterne di idrocarburi a servizio di case private – laddove sia impossibile prevederne l'allontanamento.
 - impartire specifiche disposizioni atte ad evitare l'accumulo di letame nel maneggio presente nell'area di rispetto allargata.
- e) A norma dell'articolo 8, comma 3 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento é trasmessa, oltre che ai proponenti:
- alla Città Metropolitana di Torino per l'inserimento nel disciplinare di concessione delle prescrizioni poste a carico del concessionario del Servizio Idrico Integrato per il territorio comunale di Santena – S.M.A.T. S.p.A. – per la tutela dei punti di presa;
 - alle strutture regionali competenti in materia di Pianificazione e gestione urbanistica e di Economia montana e foreste;
 - all'Azienda sanitaria locale;
 - al Dipartimento dell'ARPA.
- f) A norma dell'articolo 8, comma 4 del Regolamento regionale 15/R del 2006, copia del presente provvedimento è altresì trasmessa alla Città Metropolitana di Torino per gli adempimenti relativi al Piano territoriale di coordinamento ed al Comune di Santena, affinché lo stesso provveda a:
- recepire nello strumento urbanistico generale, nonché nei conseguenti piani particolareggiati attuativi, i vincoli derivanti dalla definizione dell'area di salvaguardia di cui al presente provvedimento;
 - emanare i provvedimenti necessari per il rispetto dei vincoli connessi con la predetta definizione dell'area di salvaguardia;
 - notificare ai proprietari o possessori dei terreni interessati dall'area di salvaguardia il presente provvedimento di definizione con i relativi vincoli.

La presente determinazione dirigenziale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'articolo 40 del d.lgs. n. 33/2013, nel sito istituzionale dell'ente, nella sezione “*Amministrazione trasparente*”.

Il Dirigente del Settore
Arch. Paolo Mancin